

**SCHEDA NR.44**  
**STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE**  
**Ostelli per la Gioventù**

**Tipologia dell'attività**

Sono strutture ricettive extra-alberghiere quelle strutture che con modalità varie (aree attrezzate, camere, appartamenti, locali, ecc.) forniscono "alloggio", in alcuni casi "vitto" (Somministrazione di alimenti e bevande) ed eventualmente in altri "servizi accessori" (vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli – installazione di attrezzature a carattere ricreativo).

**Sommatoria descrizione dell'attività**

Sono definiti OSTELLI PER LA GIOVENTU' le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani senza limitazione di tempo e senza che sussista obbligo associativo ad Enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù.

Devono possedere i seguenti requisiti: camere e camerate con servizi igienici disposti in settori separati per uomini e donne – cucina comune dove gli ospiti possono preparare il loro cibo – uno o più locali di ritrovo – impianti antincendio – eventualmente, una mensa economica. senza

**Principali normative di riferimento**

Amministrativa:

- D.p.r. 19.07.1977 nr. 616
- D.lgs 31.03.1998 nr. 112
- R.d. 18.06.1931 nr. 773
- R.d. 06.05.1940 nr. 635
- Legge 21.03.1958 nr. 326 (Disciplina dei complessi ricettivi a carattere turistico sociale)
- D.p.r. 20.06.1961 nr. 869
- Legge 17.05.1983 nr. 217 (Legge quadro sul Turismo)
- D.P.C.M. del 13.09.2002 (Recepimento Accordo Stato/Regioni in materia di Turismo)
- Legge 29.03.2001 nr. 135 (Riforma della legislazione nazionale del Turismo)
- Legge 31.05.1975 nr. 575 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Antimafia)
- Legge 25.08.1991 nr. 287
- D.M. 17.12.1992 nr. 564

Autocertificazione e procedimento amministrativo

- Legge 07.08.1990 nr. 241
- D.p.r. 26.04.1992 nr. 300
- D.p.r. 18.04.1994 nr. 384
- D.p.r. 09.05.1994 nr. 407
- D.p.r. 09.05.1994 nr. 411 (Casi di esclusione dalla Denuncia di inizio di attività)
- D.p.r. 20.12.2000 nr. 445
- Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo
- Regolamento di Organizzazione dello S.U.A.P.

Igienico sanitaria:

- R.d. 27.07.1934 nr. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie)

- Legge 16.06.1939, nr. 1112 (Estensione prescrizioni sanitarie);
- Legge 30.04.1962 nr. 283 (Disciplina igienica produzione e vendita sostanze alimentari e bevande)
- D.P.R. 26.03.1980 nr. 327 (Regolamento di esecuzione della legge nr. 283/1962)
- Regolamento Comunale di Igiene e sanità

**Sicurezza:**

- Legge 05.03.1990 nr. 46 (Norme in materia di sicurezza degli impianti)
- Legge 09.01.1989 nr. 13 (Norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche)
- D.p.r. 30.04.1999 nr. 162 (ascensori e montacarichi)
- D.M. in data 16.02.1982 (prevenzione incendi)
- D.M. in data 09.04.1994 (Regola tecnica prevenzione incendi nella attività turistico-ricettive)
- D.p.r. 12.01.1998 nr. 37 (Disciplina dei procedimenti relativo alla prevenzione incendi)
- Legge 31.12.2001 nr. 463
- D.M. in data 06.10.2003 (prevenzione incendi nelle attività turistico-ricettive)

**Ambientale:**

- D.P.C.M. in data 01.03.1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore in ambienti interni ed esterni)
- Legge nr. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
- D.P.C.M. 16.04.1999 nr. 215 (Regolamento requisiti acustici nei pubblici esercizi)
- D.lgs. 11.05.1999 nr. 152 e D.lgs. 28.08.2000 nr. 258 (Protezione della acque dall'inquinamento)
- L.R. 24.12.1992 nr. 25 (Norme per emissioni in atmosfera poco significative e attività a ridotto inquinamento)
- Regolamento comunale per la disciplina dell'inquinamento acustico e per la classificazione del territorio comunale

### **Tempistica**

**NUOVA AUTORIZZAZIONE, TRASFERIMENTO DI SEDE, AMPLIAMENTI E MODIFICHE STRUTTURALI**

60 (sessanta) giorni dalla ricezione della pratica regolare e completa, pena la formazione del silenzio-assenso.

**SUBINGRESSO NELLA GESTIONE (TOTALE O PARZIALE)**

Il rilascio dovrà avvenire entro e non oltre gg. 60 (sessanta) decorrenti dalla data del ricevimento della pratica regolare completa.

E' consentito l'immediato inizio dell'attività conseguente alla presentazione di D.I.A. ex art. 19 Legge nr. 241/1990,

## **Endoprocedimenti**

### **UFFICI E/O SERVIZI COMUNALI**

- Ufficio Protocollo e flussi documentali
- Sportello Unico per le Attività Produttive
- Comando di Polizia Municipale
- Servizio Urbanistica
- Servizio Igiene e Sanità

### **ENTI TERZI**

- Regione Basilicata
  - Azienda Sanitaria U.S.L. competente per territorio
  - Azienda di Promozione Turistica A.P.T.
  - Azienda per la protezione dell'Ambiente A.R.P.A.B.
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese

## **ITER (Schema di base)**

La domanda di autorizzazione o, per quanto attiene al solo subingresso nella gestione, la D.I.A. viene presentata all'Ufficio Protocollo e flussi documentali.

Lo S.U.A.P., ricevuta la pratica e verificatane la regolarità amministrativa dell'istanza nonché la sussistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti previsti dalla legge, LA TRASMETTE (corredata della documentazione occorrente) all'esame degli Uffici Comunali e degli Enti terzi coinvolti nel procedimento per l'acquisizione dei pareri e/o nulla-osta di spettanza nei termini previsti PARTECIPANDO contestualmente all'interessato l'avvio del procedimento e tutto quanto previsto ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge nr. 241/1990.

L'eventuale interruzione dei termini del procedimento finalizzata all'acquisizione di documentazione integrativa è disciplinata dalla legge (DD.PP.RR. nrr. 447/98 e 440/2000) e dal Regolamento di Organizzazione dello S.U.A.P..